Per le modalità operative di presentazione di un modello e disegno, vedere le sezioni dedicate.

Il disegno o modello tutela l’aspetto estetico, ornamentale o decorativo di un prodotto industriale o artigianale (o di una sua parte), determinato da caratteristiche quali linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale o materiali. La registrazione protegge esclusivamente l’aspetto esterno del prodotto, a prescindere dal suo valore estetico o artistico, purché presenti i requisiti di novità e carattere individuale.

Per **prodotto** s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale. Rientrano in questa definizione anche i componenti destinati ad essere assemblati in un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Sono invece esclusi i programmi per elaboratore.

Per **prodotto complesso** si intende un prodotto formato da più componenti sostituibili, che possono essere smontati e rimontati consentendo il nuovo assemblaggio del prodotto.

Qualora le modifiche apportate migliorino anche l’utilità o la funzionalità del prodotto, il richiedente può presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, ma i due titoli di protezione devono essere richiesti separatamente. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli le caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Per ottenere la registrazione, il disegno o modello deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **Novità**: nessun disegno o modello identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda o alla data di priorità. I disegni o modelli si considerano identici qualora le loro caratteristiche differiscano esclusivamente per dettagli irrilevanti;
- **Carattere individuale**: l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore deve differire da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda o di priorità;
- **Liceità**: il disegno o modello non deve essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

Nel caso di componenti destinati ad essere assemblati per formare un prodotto complesso, la

registrazione è ammessa solo se il componente rimane visibile durante il normale utilizzo del prodotto e se le sue caratteristiche visibili soddisfano, di per sé, i requisiti di novità e individualità.

La divulgazione del disegno o modello si considera avvenuta qualora esso sia stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione, esposizione, messa in commercio o altro mezzo nei **12 mesi** precedenti la registrazione.

La registrazione del disegno o modello ha una durata di **5 anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda. Il titolo può essere prorogato per periodi successivi di 5 anni fino a un massimo di **25 anni**. La richiesta di proroga deve essere presentata entro la scadenza del periodo in corso, ovvero entro i 6 mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa per ritardato pagamento.

Gli effetti della registrazione decorrono dal momento in cui i documenti vengono resi accessibili al pubblico. Tale accessibilità avviene normalmente subito dopo il deposito, ma il richiedente può chiedere il rinvio della pubblicazione per un periodo non superiore a **30 mesi** dalla data di deposito o di priorità.

Contatti

Brevetti e marchi

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Telefono

055.23.92.145

Email

brevetti@fi.camcom.it

Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00 - Deposito domande di brevetto e marchio: su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Ultima modifica

Gio, 17/09/2026 - 17:06

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

- Stampa Stampa
- Invia Invia